

**ISTRUZIONI PER IL RIMBORSO DELLE SPESE ELETTORALI SOSTENUTE DAI COMUNI E DISCIPLINA DEI
RIPARTI IN CASO DI ABBINAMENTO CON CONSULTAZIONI ELETTORALI COMUNALI**
Ai Sindaci dei Comuni della Regione Campania

Ai sensi delle vigenti disposizioni (art. 21, comma 1, della legge 17 febbraio 1968 n.108 e dell'art. 17, commi 2 e 5, della legge 23 aprile 1976 n. 136) gli oneri derivanti dagli adempimenti cui sono tenuti i Comuni della Campania in occasione delle consultazioni regionali 2015 sono posti a carico della Regione Campania in tutto o in parte in caso di abbinamento con le consultazioni comunali.

Onde consentire l'espletamento dei servizi relativi alle citate consultazioni e garantire il regolare e tempestivo pagamento delle spese, si impartiscono le seguenti istruzioni.

1. FINANZIAMENTO.

Per il rimborso delle spese elettorali anticipate dai Comuni in occasione delle consultazioni in oggetto, la Giunta Regionale della Campania ha approvato una autorizzazione di spesa complessiva € 22.247.300,00 a valere sull'erario Regionale.

Tale finanziamento è destinato alla copertura delle spese sostenute dai Comuni per conto della Regione Campania relativamente al trattamento economico dei componenti dei seggi elettorali, alla retribuzione del lavoro straordinario del personale comunale, all'allestimento dei seggi, alla provvista di eventuali stampati non forniti direttamente dallo Stato, alla disciplina della propaganda elettorale, ai trasporti, ecc..

L'importo massimo dell'autorizzazione di spesa per ciascun Comune per l'organizzazione tecnica delle Consultazioni elettorali regionali del 2015 è stato stabilito con deliberazione di Giunta Regionale la quale, oltre alle spese necessarie per i compensi dei componenti dei seggi elettorali, ha fissato distinti parametri, per elettore e per sezione elettorale, con la maggiorazione del 40% per i Comuni con non più di 3 sezioni elettorali, nella misura di € 2,59 per elettore ed € 1.036,00 per sezione elettorale.

2. SPESE RIMBORSABILI DALLA REGIONE.

Potranno essere rimborsate ai Comuni le spese relative ai titoli appresso specificati, se ed in quanto legittimamente assunte, ed in ogni caso nei limiti dell'importo dell'autorizzazione di spesa approvata dalla Giunta della Regione Campania:

2.1. SPESE PER LE COMPETENZE CORRISPOSTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI ELETTORALI:

Si applicano le misure indicate dall'articolo 1 della legge 13 marzo 1980, n. 70 così come sostituito dall'art.3, della legge 16 aprile 2002, n.62, e cioè:

2.1.1 - Sezioni ordinarie - Svolgimento delle sole consultazioni elettorali regionali (n. 1 consultazione elettorale):

Presidenti di seggio	€ 150,00
Scrutatori e segretari	€ 120,00

2.1.2 - Sezioni ordinarie – Svolgimento della consultazioni elettorali regionali in abbinamento con le consultazioni amministrativi comunali (n. 2 consultazioni elettorali):

Presidenti di seggio	€ 187,00
Scrutatori e segretari	€ 145,00

2.1.3 - Sezioni speciali (quale che sia il numero di consultazioni):

contributo forfettario determinato nella misura di € 90,00 per il presidente ed € 61,00 per gli scrutatori;

Tali spese saranno corrisposte dai Comuni senza operare alcuna ritenuta di acconto in quanto, così come disposto dall'articolo 9, comma 2, della legge 21 marzo 1990, n. 53, gli onorari spettanti ai componenti gli uffici elettorali costituiscono rimborso spese fisso forfettario non assoggettabile a rite-

nute o imposte (ivi comprese quelle relative al bollo di quietanza), e non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini fiscali. I Comuni potranno procedere alla liquidazione di tali spese in base al modello allegato 3 debitamente compilato in tutte le sue parti, riportante il timbro della sezione e sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

2.1.4 - Trattamento di missione: Spetta, altresì, ai soli presidenti di seggio, il trattamento di missione, se dovuto, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 70 del 1980, nella misura corrispondente a quella spettante ai dirigenti dell'amministrazione dello Stato con le limitazioni introdotte dall'articolo 1, comma 213, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (finanziaria 2006). Ai sensi del citato articolo l'indennità di trasferta per le missioni nel territorio nazionale, l'indennità supplementare sul costo del biglietto ferroviario o di altri mezzi di trasporto terrestre o marittimo e l'indennità commisurata all'intera diaria di missione sono state soppresse. Rimangono, pertanto, rimborsabili le spese per il viaggio, l'albergo, i pasti, nonché l'attribuzione, nei casi di utilizzo del mezzo proprio, dei compensi chilometrici a titolo di rimborso spese nei casi previsti dalla legge. A tale proposito si vedano le istruzioni di cui alla circolare Finanza Locale n. 7/2014 del Ministero Interno nella parte riferita al "Trattamento di missione: Rimborso spese". I Comuni potranno procedere alla liquidazione di tali spese in base al modello 4 allegato alla presente, debitamente compilato in tutte le sue parti. A corredo di detta tabella occorre unire i documenti di viaggio e le fatture o le relative ricevute fiscali per l'eventuale rimborso delle spese sostenute per vitto e alloggio. Per i tratti percorsi con mezzi propri o mezzi diversi dalle ferrovie ovvero da altri servizi di linea, è necessario allegare alle tabelle i certificati delle Amministrazioni Comunali comprovanti le relative distanze.

2.2. SPESE PER LA RETRIBUZIONE DI PRESTAZIONI STRAORDINARIE

La legge 27 dicembre 2013, n. 147 - Legge di stabilità 2014, all'articolo 1, comma 400, lettera d), ha apportato modifiche all'articolo 15 del decreto decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, in ordine al limite di spesa per il lavoro straordinario dei dipendenti comunali, alla relativa determina autorizzativa da parte dei responsabili dei servizi, alla durata del periodo elettorale.

Pertanto ai sensi del citato articolo 15 del decreto legge n. 8 del 1993, così come novellato dalla legge di stabilità 2014, il periodo elettorale, ai fini del lavoro straordinario, inizia il cinquantacinquesimo giorno antecedente la data delle consultazioni, e termina il quinto giorno successivo al giorno delle consultazioni stesse.

Le spese indicate saranno rimborsate al lordo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dei contributi assistenziali, previdenziali e sugli infortuni, che normalmente sono posti a carico dei Comuni, e dell'Imposta Regionale sulle Attività Produttive. A giustificazione dell'entità dei predetti contributi da versarsi dal Comune, l'Amministrazione Comunale dovrà produrre, un analitico prospetto nominativo a dimostrazione dell'onere da sostenersi per il titolo in questione, con riserva di trasmettere la documentazione comprovante l'avvenuto versamento dei contributi predetti da allegare al rendiconto.

Relativamente al limite di autorizzazione dello straordinario elettorale, l'art. 15 del decreto legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, così come novellato dalla legge di stabilità 2014, dispone che in occasione della organizzazione tecnica di consultazioni elettorali il personale dei Comuni, addetto ai servizi elettorali, può essere autorizzato, anche in deroga alle vigenti disposizioni, ad effettuare lavoro straordinario, entro il limite medio di spesa di 40 ore mensili per persona e sino ad un massimo individuale di 60 ore mensili.

Il "monte ore" si ottiene moltiplicando il predetto limite di 40 ore mensili per il numero di persone autorizzate per il periodo intercorrente. Il limite medio di spesa si applica solo ai Comuni con più di cinque dipendenti mentre, per i Comuni aventi fino a cinque dipendenti, si applica esclusivamente il limite massimo individuale di 60 ore mensili per ciascuna persona.

L'autorizzazione si riferisce al personale stabilmente addetto agli uffici interessati, nonché a quelli che si intenda assegnarvi quale supporto provvisorio. Nella determinazione di autorizzazione al lavoro

ro straordinario, da adottare preventivamente, debbono essere indicati, i nominativi del personale previsto, il numero di ore di lavoro straordinario da effettuare e le funzioni da assolvere. La mancata autorizzazione preventiva inibisce il pagamento dei compensi.

Le suddette determinazioni devono essere adottate, per legge, dai responsabili dei servizi, così come individuati dagli artt. 107, comma 1, e 109, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Relativamente alle prestazioni straordinarie rese in occasione delle consultazioni elettorali si precisa quanto segue:

a. SEGRETARI COMUNALI: a tale categoria non possono essere più corrisposti compensi a titolo di straordinario elettorale in quanto il relativo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria per il quadriennio 1998 - 2001 ha ridefinito la struttura della retribuzione sancendo, all'articolo 41, comma 6, il criterio della onnicomprensività.

b. PERSONALE DIPENDENTE DEGLI ENTI LOCALI A TEMPO PIENO: l'istituto del lavoro straordinario risulta attualmente disciplinato dall'art. 14 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 1998 - 2001, in vigore dal 2 aprile 1999, come integrato dagli artt. 38 e 39 del successivo C.C.N.L. del 14 settembre 2000 e dall'articolo 16 del C.C.N.L. del 5 ottobre 2001.

L'articolo 39, come integrato dal predetto articolo 16, dispone che il lavoro straordinario prestato in occasione di consultazioni elettorali o referendarie non concorre ai limiti di cui all'articolo 14 richiamato.

Ai sensi del comma 2, del citato articolo 14, infatti, le risorse per compensare il lavoro straordinario possono essere incrementate con le disponibilità derivanti da specifiche disposizioni di legge, connesse alla tutela di particolari attività ed in particolare di quelle elettorali, nonché alla necessità di fronteggiare eventi eccezionali.

Il comma 2 del medesimo articolo 39 ha introdotto, inoltre, la possibilità di remunerare le prestazioni di lavoro straordinario svolto dal personale titolare di posizioni organizzative, ex articolo 8 e ss. del C.C.N.L. 31 marzo 1999, in deroga al principio di onnicomprensività del trattamento accessorio del citato personale. Al riguardo, tenuto conto che la remunerazione di tali prestazioni è in aggiunta al compenso spettante quale retribuzione di risultato, il lavoro straordinario reso dai responsabili dei servizi sarà rimborsato previa presentazione della dovuta documentazione attestante la corresponsione delle prestazioni rese in occasione delle consultazioni in sede di rendiconto.

L'aliquota oraria dello straordinario è determinata in base alle disposizioni dell'articolo 38 C.C.N.L. del 14 settembre 2000, secondo il quale la stessa è ottenuta maggiorando la misura oraria di lavoro ordinario calcolata convenzionalmente dividendo per 156 la retribuzione base mensile, come attualmente definita dall'articolo 10, comma 2, lettera b), del C.C.N.L. del 9 maggio 2006, incrementata del rateo della tredicesima mensilità.

c. PERSONALE DIPENDENTE DEGLI ENTI LOCALI A TEMPO PARZIALE: relativamente al lavoro straordinario svolto dal personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato tempo parziale si precisa quanto segue:

➤ Tempo Parziale tipo Orizzontale – il comma 2 dell'articolo 6 del C.C.N.L. 14 settembre 2000, come modificato dall'articolo 15 del C.C.N.L. del 5 ottobre 2001 e dall'articolo 16 del medesimo contratto, dispone che in occasione di consultazioni elettorali, le ore di lavoro aggiuntivo prestate, nel rispetto della disciplina di cui al predetto articolo 6, del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale orizzontale, sono retribuite con un compenso costituito da una maggiorazione percentuale della retribuzione oraria globale di fatto, come attualmente definita dall'articolo 10, comma 2, lettera d), del CCNL del 9 maggio 2006, nelle misure:

a) 15%, nel caso di lavoro aggiuntivo diurno;

b) 20%, nel caso di lavoro aggiuntivo prestato in giorno festivo o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo);

c) 25%, nel caso di lavoro aggiuntivo prestato in orario notturno - festivo.

Inoltre, il comma 3, del citato articolo 16 dispone che in caso di consultazioni elettorali e referendarie le ore di lavoro aggiuntivo possono essere rese, previo consenso del lavoratore, in deroga al limite del tempo pieno e in misura eccedente rispetto a quella derivante dall'applica-

zione del precitato articolo 6, comma 2 (10% della durata di lavoro a tempo parziale riferita a periodi non superiori ad un mese e da utilizzare nell'arco di più di una settimana).
In tal caso, ai fini della determinazione del compenso da corrispondere al dipendente interessato, le percentuali di maggiorazione della retribuzione oraria globale di fatto, di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2, del medesimo articolo 16, sono ridefinite nella misura unica del 50%.

- Tempo Parziale tipo Verticale – il comma 4 del predetto articolo 16 consente che in occasione delle consultazioni il personale possa svolgere prestazioni di lavoro straordinario in deroga alla disciplina prevista dal comma 5 del suddetto articolo 6, (prestazioni di lavoro straordinario nelle sole giornate di effettiva attività lavorativa, entro il limite massimo del 10%). Tali ore sono retribuite secondo la disciplina generale del soprarichiamato articolo 10, comma 2, lettera d), del CCNL del 9 maggio 2006.
- Tempo Parziale tipo Misto – valgono le medesime considerazioni svolte per tempo parziale tipo verticale.

d. DIRIGENTI: riguardo l'attività espletata dai dirigenti in occasione delle consultazioni elettorali, trattandosi di funzioni agli stessi affidate, non può essere autonomamente retribuita con il compenso per prestazioni straordinarie. Si rileva, a tal fine, che il C.C.N.L. del 10 aprile 1996, disciplinante l'orario di lavoro, tuttora in vigore, prevede che la presenza in servizio del dirigente e l'organizzazione del tempo di lavoro dello stesso, siano correlate in modo flessibile alle esigenze della struttura cui lo stesso è preposto e all'espletamento dell'incarico affidato alla sua responsabilità, in relazione agli obiettivi e ai programmi da realizzare.

e. PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO: il Comune, qualora non riesca a fronteggiare le particolari esigenze connesse alle consultazioni elettorali regionali con il personale in servizio e con il ricorso al lavoro straordinario, può procedere alla stipula di contratti individuali per l'assunzione di personale a tempo determinato per il periodo intercorrente tra il cinquantesimo giorno antecedente la data della consultazione e il quinto giorno successivo alla consultazione stessa. Si richiamano in proposito le disposizioni di cui al comma 4 art. 76 del D.L. 112 del 2008 convertito con modificazioni dalla Legge 133/2008 ss.mm.ii e al comma 28 dell'art.9 del D.L. n. 78 del 2010 convertito dalla Legge 122 del 2010 e ss.mm.ii.
I Comuni, in ogni caso, dovranno fornire, nell'attribuzione di incarichi a tempo determinato, idonea e analitica motivazione delle puntuali esigenze che rendano indispensabile il ricorso all'attribuzione degli stessi, con indicazione dei profili di insufficienza o inadeguatezza delle risorse umane presenti all'interno dei Comuni medesimi.

Non saranno ammesse a rimborso le spese per le assunzioni di personale effettuate mediante contratti individuali, i quali non diano luogo alla costituzione di un rapporto subordinato con l'ente stesso; in particolare non si dà luogo a rimborso per l'assunzione di personale con contratto di prestazione professionale e non sono rimborsate le spese relative alle assunzioni a tempo determinato effettuate tramite le Agenzie di lavoro interinale.

Il personale assunto con rapporto di lavoro a tempo determinato, la cui prestazione lavorativa sia resa a tempo pieno, potrà essere autorizzato, se necessario, a svolgere ore di lavoro straordinario.

2.3. SPESE PER IL PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO ED AUSILIARIO (A.T.A.).

Non è ammessa a rimborso l'eventuale spesa per prestazioni di lavoro straordinario da parte del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA), trattandosi di personale appartenente ad altra Amministrazione non riconducibile in alcun modo al personale comunale di cui l'art. 15 del citato decreto legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 19 marzo 1993, n. 68.

2.4. SPESE RELATIVE AGLI STAMPATI NON FORNITI DALLA REGIONE CAMPANIA.

Possono essere rimborsati esclusivamente gli stampati o eventuali prodotti software sostitutivi, strettamente indispensabili per le necessità del servizio elettorale, escludendo, comunque, gli stampati di sporadico uso e di scarso contenuto, nonché gli eventuali software finalizzati alla gestione dei risultati elettorali.

2.5. SPESE PER L'ALLESTIMENTO DEI SEGGI.

Sono ammesse a rimborso da parte della Regione le spese per l'allestimento dei seggi, nonché le spese per l'acquisto di materiale di consumo vario, ritenuto assolutamente indispensabile. Non sono rimborsabili, tra le altre, le spese per l'affitto di locali di proprietà comunale e per eventuale acquisto di bandiere, transenne e tavoli.

Il Comune può o acquistare o noleggiare, nel caso in cui risulti più economico, le cabine elettorali.

In mancanza di espressa disposizione normativa che specifichi il quantitativo massimo delle cabine da acquistare e la durata media di vita di tali beni durevoli, si ritiene di poter individuare in almeno 10 anni la vita utile delle cabine stesse.

Pertanto, al fine di evitare rimborsi per acquisizioni ripetitive, il responsabile del servizio elettorale dovrà specificatamente per ogni acquisto di cabina elettorale precisare che tale acquisizione, in rapporto alle cabine già acquistate e rimborsate, risulta indispensabile per l'espletamento delle consultazioni elettorali.

Il trasporto del materiale elettorale deve essere effettuato con mezzi di proprietà del Comune o nell'impossibilità con mezzi di trasporto noleggiati. Le spese in parola dovranno essere debitamente documentate.

Sono, altresì, da rimborsare le spese relative ai trasporti che si rendessero necessari nei giorni della votazione ed in quelli precedenti e successivi, con particolare riguardo all'organizzazione del servizio per la raccolta delle notizie ed al collegamento con le sezioni elettorali dislocate in frazioni e località distanti dalla sede comunale, nonché le spese relative al recapito di plichi elettorali da effettuarsi a cura delle sezioni elettorali dei Comuni.

Sono rimborsabili esclusivamente le spese effettuate per la pulizia dei locali scolastici sedi di seggio alla fine delle consultazioni, prima del rientro degli studenti nei locali medesimi.

2.6. SPESE PER LA PROPAGANDA ELETTORALE.

Sono rimborsabili le spese per la disciplina della propaganda elettorale, ivi comprese quelle per l'acquisto di materiale di consumo vario, ritenuto indispensabile per la installazione dei tabelloni per la propaganda elettorale.

Come chiarito per le cabine elettorali, anche per i tabelloni il Comune può procedere all'acquisto o al nolo nel caso risulti più economico. Valgono le medesime disposizioni espresse per le cabine elettorali.

Anche per l'acquisto dei tabelloni elettorali, trattandosi di beni che, pur subendo un progressivo ma lento deterioramento, consentono utilizzi per periodi superiori all'anno, in analogia con quanto già rappresentato per le cabine elettorali, si ritiene di poter individuare in almeno 10 anni la vita utile dei tabelloni stessi.

In presenza di eventuale richieste di rimborso per il noleggio di cabine e/o tabelloni elettorali, i Comuni dovranno dimostrare, con apposita certificazione del responsabile dei servizi finanziari, l'effettivo risparmio rispetto all'acquisto del citato materiale, raffrontando la spesa per il noleggio a quella del mancato acquisto considerato il relativo ammortamento decennale.

Qualora venisse a mancare la condizione di economicità la spesa non sarà ammessa a rimborso.

2.7. SPESE PER COLLEGAMENTI TELEFONICI.

Sono rimborsabili le spese per collegamenti telefonici straordinari, nei giorni della votazione e per la raccolta dei dati. In merito all'eventuale utilizzo di telefoni cellulari, sono rimborsabili esclusivamente le spese per il noleggio degli stessi. Non potranno essere rimborsate le spese relative alle sole ricariche telefoniche per l'impossibilità di riscontrare l'effettivo ed esclusivo utilizzo per le esigenze elettorali.

2.8. SPESE ULTERIORI.

Possono essere rimborsate le spese non indicate nella precedente elencazione purché legittimamente assunte e che siano ritenute indispensabili per l'organizzazione tecnica e l'attuazione delle consultazioni.

Il rimborso delle spese anzidette dovrà avvenire a condizione che esse riguardino oneri effettivamente sostenuti per adempimenti organizzativi affidati ai Comuni, col rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti nelle singole materie e per le quali sia dimostrata, con formale documentazione,

l'esplicita necessità per l'organizzazione tecnica e la preparazione delle consultazioni. Non rientrano, ovviamente, fra le spese da rimborsare gli oneri conseguenti all'espletamento di funzioni per i quali le relative leggi prevedono già la competenza comunale a sostenerli.

Sono escluse le spese derivanti dall'eventuale alloggiamento delle forze dell'ordine presso i seggi elettorali le quali, per loro natura, non possono essere imputate alle Regioni.

3. ANTICIPAZIONI AI COMUNI.

Con imputazione a carico dei fondi stanziati sul capitolo 13, del corrente esercizio 2015, la Regione corrisponderà ai Comuni un acconto complessivamente pari € 18.271.500,00.

4. RENDICONTI DEI COMUNI.

Per tutte le forniture e per tutte le prestazioni, le cui spese verranno rimborsate dalla Regione, le Amministrazioni Comunali dovranno osservare le norme regolamentari eventualmente adottate dai Comuni, nonché le vigenti disposizioni della legge e del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.

I Comuni, appena ultimati i pagamenti, dovranno redigere il rendiconto delle spese sostenute ed inviarlo con la massima sollecitudine, e comunque, in caso di svolgimento delle sole elezioni regionali, entro il termine perentorio di tre mesi dalla data delle consultazioni (art. 21 legge 108/68). In tal caso il rendiconto dovrà essere trasmesso alla Giunta Regionale della Campania – Ufficio per il Federalismo - sito in Napoli, Via Don Bosco 9 f CAP 80141 – Napoli.

Il rendiconto dovrà essere predisposto sotto forma di prospetto riassuntivo delle spese da rimborsare, come da modello allegato alle presenti istruzioni (allegato 5).

Il prospetto di rendiconto dovrà essere firmato sia dal Responsabile del Servizio Elettorale sia dal Responsabile dei Servizi Finanziari.

In caso di contemporaneità con le consultazioni comunali, si applica quanto previsto dalla circolare del Ministero dell'Interno Finanza Locale n. 5/2015 di seguito riportato:

"I rendiconti delle spese derivanti da adempimenti comuni, dovranno essere corredati da un prospetto riepilogativo con l'indicazione della spesa a carico delle Amministrazioni interessate alle consultazioni e trasmessi, a cura dei Comuni, al Prefetto del capoluogo di Regione, per l'apposizione del necessario visto di esecutività entro il termine perentorio di 3 mesi dalla data della consultazione (art. 21 legge 108/68)."

I rendiconti dovranno avere a corredo i seguenti documenti giustificativi:

- a) Copia conforme delle determinazioni di impegno e degli atti di liquidazione delle spese e, per quanto riguarda il lavoro straordinario, anche delle determinazioni di autorizzazione, ai sensi dell'art. 15 del decreto legge n. 8 del 1993 convertito dalla legge 19 marzo 1993, n. 68.
Per il rimborso di quest'ultima tipologia di spesa, i Comuni sono tenuti ad allegare un prospetto riepilogativo contenente i nominativi dei dipendenti con l'indicazione, a fianco di ognuno, della categoria economica, del numero delle ore complessivamente autorizzate e liquidate.
- b) Mandati di pagamento in originale muniti delle relative quietanze dei percipienti.
Per i soli Comuni che pagano lo straordinario mensile insieme allo stipendio, è ammessa l'esibizione di copia conforme dei mandati stessi, degli atti di liquidazione del solo straordinario elettorale e di dichiarazione formale, nella quale si attesti, sotto la responsabilità dell'ente, che nel mandato globale esibito in copia sono comprese tutte le partite indicate analiticamente nel provvedimento di liquidazione.
Qualora le procedure fossero informatizzate e, conseguentemente fossero prodotti unicamente documenti digitali, i Comuni dovranno produrre, su supporto cartaceo, copie conformi agli originali degli atti digitali.
Per i soli Comuni capoluogo di provincia, attesa la rilevante mole della documentazione relativa al lavoro straordinario, è consentito di esibire, in luogo degli originali o delle copie dei mandati, apposita certificazione attestante gli estremi completi dei singoli mandati e l'avvenuta estinzione dei titoli. Gli atti dovranno essere tenuti a disposizione dell'Ufficio per il Federalismo della Giunta Regionale della Campania fino alla scadenza dei termini relativi alla responsabilità amministrativa sulle liquidazioni e sui pagamenti;
- c) Fatture analitiche concernenti forniture e trasporti vari o stampa di manifesti non forniti direttamente dalla Regione.
- d) Copia dei contratti stipulati per le varie forniture o prestazioni;
- e) Prospetti di liquidazione delle competenze corrisposte ai componenti dei seggi elettorali e

relative documentate tabelle per i trattamenti di missione (allegati 3 e 4).

- f)** Eventuale ulteriore documentazione che l'Ufficio per il Federalismo vorrà richiedere per accertare, caso per caso, l'ammissibilità a rimborso delle spese dei Comuni, in base alle norme di legge ed alle istruzioni sopra riportate.

L'Ufficio per il Federalismo sottopone i rendiconti a verifica di ammissibilità delle spese, anche in base alle presenti istruzioni. Successivamente a tale verifica l'Ufficio per il Federalismo, con decreto dirigenziale, dispone il rimborso o l'eventuale recupero delle somme erogate in eccedenza, tenuto conto delle anticipazioni effettuate.

Tutte le spese saranno rimborsate al lordo e comunque nei limiti dell'autorizzazione di spesa approvata dalla Regione Campania.

Ai fini della corretta liquidazione da parte dell'Ufficio per il Federalismo dell'acconto e del saldo delle spese anticipate, ciascun Comune è tenuto ad inviare, nel più breve tempo possibile dalla pubblicazione delle presenti Istruzioni - tramite PEC al seguente indirizzo us02@pec.regione.campania.it- nota a firma del responsabile dei servizi finanziari contenente i seguenti dati dell'amministrazione comunale: indirizzo completo, recapiti telefonici e PEC, l'IBAN, il nome di un referente, ai fini del rendiconto delle spese elettorali, con indirizzo e-mail.

5. DISCIPLINA DEI RIPARTI

L'art. 17, comma 5, della legge 23 aprile 1976 n. 136, dispone che le spese derivanti dall'attuazione di adempimenti comuni alle consultazioni elettorali regionali ed alle elezioni dei Sindaci e dei consigli comunali sono ripartite in parti uguali tra la Regione e gli altri enti interessati alle consultazioni.

Sono, invece, a totale carico degli enti interessati le spese sostenute per l'eventuale turno di ballottaggio per l'elezione diretta del Sindaco.

I rendiconti dei Comuni interessati agli abbinamenti saranno ammessi a rimborso, soltanto per la parte di competenza della Regione, sulla scorta dei decreti di riparto adottati e trasmessi dalle Prefetture competenti ultimati i dovuti controlli.